



REGOLAMENTO USO DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA ADIBITI A PARCHEGGIO

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 maggio 2022 con delibera n.163

I.T.T. "Bruno Chimirri" CATANZARO
Prot. 0008943 del 27/09/2022
I-1 (Uscita)

Il Dirigente Scolastico

- Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale dell'Istituto e dell'utenza, nell'accesso all'Istituto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08;
- Considerato che un utilizzo disordinato del parcheggio non garantisce l'incolumità delle persone ed il buon funzionamento dell'Istituto ed è in contrasto con le norme di sicurezza;
- Vista la capienza dello spazio destinato al parcheggio che non consente di soddisfare la sosta di tutti gli autoveicoli e dei motocicli della potenziale utenza

dispone quanto segue:

REGOLAMENTO DELL'AREA INTERNA DI PARCHEGGIO

Art.1

1. L'accesso al cortile interno è regolato nel rispetto delle norme di sicurezza, in rapporto alle necessità tecniche connesse al funzionamento dell'Istituto e alla gestione del personale e compatibilmente con il piano di emergenza.
2. Il cortile interno può ospitare biciclette, ciclomotori e automobili, nei limiti della capienza del cortile e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quanto stabilito nel presente regolamento.
3. L'uso del cortile come parcheggio è riservato al D.S. al D.S.G.A, al personale docente e ATA, ai veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco, ambulanze, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato in caso di interventi di urgenza e/o di emergenza, nonché ai manutentori dell'impianto termico e all'Amministrazione).

Art.2

Essendo l'area cortile limitata per estensione, vengono individuati n. 46 posti auto dei quali n. 1 per il D.S. e n. 3 destinati ai disabili e n. 15 posti per motocicli dei quali n. 1 riservato al D.S.

Art.3

1. Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine, nel rispetto delle strisce delimitanti i singoli posti auto, così da non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l'accesso e la manovra ai mezzi di soccorso.
2. È assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente.

Art.4

1. Nel caso di autorizzazione al parcheggio interno, la scuola non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia di auto, motocicli e ciclomotori.
2. L'entrata e l'uscita deve avvenire con la massima prudenza sia dalla scuola che lungo la via che costeggia l'ingresso. L'uscita dei veicoli è consentita solo dopo l'esodo degli studenti.

Art.5

1. L'istituto non risponde comunque, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti ai veicoli poiché non è specificamente custodito.

Art.6

1. Il mancato rispetto delle regole sul parcheggio comporterà la richiesta di intervento del carro attrezzi le cui spese verranno addebitate al trasgressore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Caroleo

